

COMUNE DI ROCCAVALDINA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 40 REG. DELIBERE

ORIGINALE
DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di regolamento denominato “ Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES ” e disciplina di merito.

L’anno **duemilatredici** il giorno **11** del mese di **Novembre** alle ore **18,15**, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta ordinaria/d’urgenza in 1^a convocazione (art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9) che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell’art. 20 dello statuto comunale, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
1. POLLICINO ANDREA	x	7. DEPETRO NICOLA	x
2. IANNELLO GIUSEPPE	x	8. TERRIZZI CETTINA	x
3. SCAGLIONE SANTINA	x	9. VISALLI SALVATORE	x
4. CASELLA EPIFANIO	x	10. ANTONUCCIO ELEONORA	x
5. D’ANGELO SANTI	x	11. DUCA ROSA	x
6. INSANA GIUSEPPE	x	12. DUCA ANGELO	x
Assegnati n. 12	-	In carica n. 12	-
		Assenti n. 0	-
			Presenti n. 12

Risulta legale, ai sensi del citato art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti;

Assume la presidenza il Sig. Pollicino Dr. Andrea nella sua qualità di Presidente;

Partecipa il Segretario D.ssa Puglisi Giuseppa Silvana;

La seduta è pubblica.

Ai sensi dell’art. 184 - penultimo comma- dell’O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Depetro, Duca e Terrizzi.

Nella proposta che segue hanno espresso parere:

Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE;

Il Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere: NON COMPORTA VERIFICHE DI ORDINE CONTABILE;

Per l’Amministrazione sono presenti:

Il Sindaco Antonino Di Stefano

Il Vice Sindaco Vincenzo Duca

L’Assessore Nastasi

Il presidente invita il Responsabile dell'Ufficio Tributi Francesco Marchetta, presente in aula, a relazionare in merito.

Il Sig. Marchetta Francesco, accolto l'invito del Presidente, fa presente che il regolamento TARES sostituisce quello della TIA e non presenta grosse differenze rispetto a quest'ultimo se non per qualche riduzione, così per le unità abitative con un unico occupante è prevista la riduzione del 10 % della parte variabile, mentre sono rimaste uguali al 30% le riduzioni per le seconde case e le utenze stagionali; anche per le utenze non domestiche che si avvalgono del recupero dei materiali utilizzati è prevista una riduzione del 30 %.

Altre variazioni riguardano le riduzione del 30% per le unità abitative distanti oltre 1000 metri dal più vicino punto di raccolta, mentre in precedenza era prevista una distanza di oltre 500 metri.

Altra modifica, continua, riguarda le seconde case per le quali è prevista una riduzione del 30%, mentre per la TIA erano previsti minimo n. 2 occupanti, ora si assume come criterio quello di una unità ogni 40 metri quadrati di superficie se non viene indicato dall'utente il numero degli occupanti.

Conclude dichiarando che il Regolamento è stato redatto sulla base di quello del MEF.

Il consigliere Antonuccio Eleonora, chiesta ed ottenuta la parola, afferma che alcuni punti del Regolamento fanno sorgere delle perplessità che possono essere superate con l'abrogazione delle parti discordanti oppure rinviando l'approvazione della proposta per formulare emendamenti ovvero formulando in aula degli emendamenti; così, afferma, l'art. 6 comma 2 lett. b) di cui dà lettura, indica i locali suscettibili di produrre rifiuti, mentre al comma 3 lett. a) gli stessi locali sono esclusi dal tributo, questa duplice menzione, continua, può essere fuorviante, quindi propone di abrogare una delle due norme.

Il Sig. Marchetta Francesco afferma che le norme sono riportate nel regolamento predisposto dal MEF, ma è specificato al comma 3 lett. a).

Interviene il consigliere Visalli Salvatore il quale, in merito all'art 8 comma 1 lett. a) - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti -, chiede se il tributo è dovuto se l'immobile è vuoto ma allacciato alle utenze.

Il Sig. Danzè Giuseppe risponde affermativamente perché presuppone l'allaccio alle utenze.

Alla domanda del consigliere Visalli il quale chiede se per ottenere l'esclusione occorre un accertamento d'ufficio oppure basta un'autodichiarazione, il Sig. Marchetta risponde che basta un'autodichiarazione e poi, eventualmente, verrà fatto un accertamento.

Il consigliere Visalli in merito all'Art. 17 comma 4 - Occupanti le utenze domestiche - chiede nel caso di una cantina o simile condotta da persona fisica con altre utenze nel comune quale tariffa si applica visto che tale ipotesi non rientra nell'elenco allegato al regolamento.

Il Sig. Marchetta rileva che nell'articolo citato c'è una imprecisione e che occorre considerarla come pertinenza.

Il consigliere Antonuccio in merito all' Art. 23. - Riduzioni per le utenze domestiche - rileva che l'occupante residente ha una riduzione del 10% rispetto a 2 occupanti non residenti per i quali è prevista la riduzione del 30% e ciò danneggia i residenti a vantaggio dei non residenti. Cita il regolamento del Comune di

Villafranca Tirrena che alla lett. b) prevede delle detrazioni inferiori; propone, pertanto, di aumentare la riduzione della lett. a) al 20%, e di rendere le riduzioni di cui alle lettere b) e c) rispettivamente al 10% e al 20%.

Il Sig. Marchetta afferma che il consiglio può decidere quali riduzioni applicare.

Il consigliere Antonuccio dichiara che così come sono in atto le riduzioni si incentiva le persone ad allontanarsi dal paese.

Il Sindaco dichiara che non si vuole far allontanare nessuno dal paese, che si vuole applicare al meglio la normativa senza penalizzare nessuno ; conclude dicendo che le persone vanno via per altri motivi.

Il consigliere Antonuccio deposita in atti la proposta di delibera del Consiglio Comunale di Villafranca n. 2 del 04.06.2013. (Allegato 1)

Il Sindaco dichiara che l'importante é che non si abbassino le tasse e poi avere difficoltà nel far quadrare il bilancio.

Il consigliere Visalli in merito all' Art. 19 relativamente alle utenze non domestiche chiede se gli scarti di lavorazione vengono classificati Rifiuti Solidi Urbani o speciali e chiede se possono essere conferiti nei cassonetti ovvero smaltiti a parte con il rischio per l'utente di pagare due volte.

Il Sig. Marchetta cita l'art. 25 dove sono previste delle riduzioni per il recupero degli scarti.

Il consigliere Visalli dà lettura dell'elenco allegato a) delle sostanze assimilate ai rifiuti urbani tra cui sono ricompresi vari prodotti di scarto delle attività che non sono assimilati agli urbani.

Il Sig. Marchetta afferma che l'elenco citato nel Regolamento è quello previsto dal MEF.

Il consigliere Visalli cita ancora i rifiuti sanitari che vengono assimilati agli urbani.

Il Sig. Marchetta afferma che è citato dalla legge e che occorre vedere la normativa.

Il Presidente propone una sospensione della seduta per la verifica della procedura da adottare per gli emendamenti.

Messa ai voti la sospensione su n. 12 presenti e votanti, all'unanimità la seduta viene sospesa alle ore 19,20.

Alle ore 20,05 riprende la seduta.

Il Presidente constata la presenza in aula di tutti consiglieri presenti prima della sospensione del Consiglio Comunale. Consiglieri comunali presenti n. 12 - Assenti nessuno.

Il Presidente del Consiglio comunica che alcuni Consiglieri di maggioranza hanno presentato in aula un emendamento a firma dei consiglieri: Scaglione, D'Angelo, Terrizzi, Depetro, Iannello e Insana e ne dà lettura.

Dà atto che sullo stesso è stato espresso il parere favorevole del responsabile dell'Area Amministrativa – Economico Finanziaria e del revisore dei conti.

Quindi pone ai voti l'emendamento presentato in aula.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento presentato in aula;

Visto il parere favorevole dell'area interessata;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Con n. 12 voti favorevoli, nessuno astenuto, nessuno contrario, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- di approvare l'emendamento presentato in aula.

Il Presidente chiarisce che per gli altri punti le variazioni delle voci comporterebbero lo spostamento su altre utenze.

Il consigliere Visalli afferma che la riduzione sulle utenze non domestiche con la decurtazione del 30% per il recupero non elimina il restante 70% che va pagato.

Il consigliere Antonuccio dichiara che questi utenti pagheranno due volte. Se alcuni servizi non vengono effettuati il costo diminuisce, quindi bisognava modificare il Piano e poi stabilire le tariffe.

Il Sig. Marchetta afferma che a preventivo non si può modificare il piano previsto dall'ATO; a consuntivo si contesteranno i servizi non resi e gli importi relative alle tariffe previste in più verranno rimborsate nell'anno successivo.

Il consigliere Duca A. afferma che non si vogliono aiutare i singoli meno abbienti e si vuole solo infierire sui deboli.

Il Sindaco replica che è un apporto propagandistico e che l'amministrazione non vuole infierire contro nessuno; spiega che sull'aumento incide la riduzione del 25% operata in passato sulle tariffe della TIA e che gli aumenti sono dovuti dalla copertura per intero del servizio; continua dicendo che si sta ragionando con l'A.R.O. e che se è possibile sgravare i cittadini si farà, ma i conti devono quadrare; ogni consigliere si assume le proprie responsabilità e può votare come crede.

Il consigliere Casella afferma che bisogna ridurre la spesa.

Chiusa la discussione Il Presidente pone ai voti la proposta come emendata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto: - Approvazione schema di regolamento denominato " Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES" e disciplina di merito -;

Visto il parere favorevole dell'area preposta;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Visto l'O.R.EE.LL.

Con n. 7 voti favorevoli, nessuno astenuto, contrari n. 5 (Casella, Duca A. , Antonuccio, Duca R. e Visalli) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di approvare la proposta avente ad oggetto: - Approvazione schema di regolamento denominato " Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES" e disciplina di merito - così come emendata.

Quindi il Presidente pone ai voti l'immediata esecutività della delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 7 voti favorevoli, nessuno astenuto, contrari n. 5 (Casella, Duca A. , Antonuccio, Duca R. e Visalli) espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti,

Delibera

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

N. _____

COMUNE DI ROCCAVALDINA

Provincia di Messina

Atti istruttori da sottoporre al Consiglio Comunale

(L.R. n. 48 del 11.12.1991 e s. m. ed i.)

PROPOSTA:

OGGETTO: Approvazione schema di regolamento denominato "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES" e disciplina di merito. -

VISTO l'art. 14 del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e s.m.i., con il quale viene, tra l'altro, stabilito che: -

- comma 1: A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. -
- comma 22: Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concemente tra l'altro: -
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; -
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; -
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; -
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; -
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo. -
- comma 23: Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. -
- comma 24: Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base alla tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 (centoottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare. -
- comma 25: La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. -
- comma 35: I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze

del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. -

- comma 46: A decorrere dal 01 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. -

CONSIDERATE le norme transitorie per l'anno 2013 previste dal D. L. n. 35 del 08 aprile 2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (13G00077 – G.U. n.82 del 08.04.2013) vigente al 08.04.2013. -

PRESO ATTO dei chiarimenti forniti con la Circolare n. 01/DF del 29.04.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - prot. n. 7857, dai quali risulta in sintesi: -

- 1) Numero rate e scadenze stabilite con Delibera di Consiglio Comunale: -
La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento. -
- 2) Possibilità di utilizzare, per rate in acconto, le stesse modalità di pagamento già utilizzate per TARSU e TIA, ad eccezione dell'ultima rata: -
Ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013. -
- 3) Ultima rata calcolata sulla base delle tariffe TARES stabilite per il 2013: -
Dall'ultima rata si scomputano gli importi versati in acconto. -
- 4) Maggiorazione di 0,30 euro/mq in unica soluzione sull'ultima rata da corrispondere, tramite modello F/24 o C/C postale dedicato, direttamente allo Stato: -
La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011. -
- 5) Non viene applicata la riduzione del fondo di solidarietà: -
Non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011. -

- 6) Non è possibile aumentare la maggiorazione standard da parte dei Comuni: -
I comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c). -
- 7) I Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. -

VISTO il D. L. n. 102 del 31 agosto 2013 "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici". -

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. -

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". -

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. -

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 06.08.2013 "Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013", con la quale: -

- 1) si è stabilito che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l'anno 2013 sia effettuato in n. 3 rate, aventi i seguenti termini: -
 - rata 1 in acconto con scadenza il 15.10.2013; -
 - rata 2 in acconto con scadenza il 15.11.2013; -
 - rata 3 a saldo / conguaglio con scadenza il 15.12.2013. -
- 2) si è stabilito che è facoltà del contribuente versare le prime due rate del tributo, fatta eccezione per l'ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. -
- 3) si è dato atto che le prime due rate del tributo dovuto per l'anno 2013 devono coprire interamente il costo della TIA previsto per l'anno 2012, applicando le tariffe vigenti nello stesso anno, oltre il tributo provinciale. -
- 4) si è dato atto che l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), detraendo l'importo delle prime due rate e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq. -
- 5) si è stabilito che il versamento delle prime due rate avvenga mediante versamento a favore del comune a mezzo di conto corrente postale n. 209319374 intestato a Comune di Roccavaldina – Servizio Tesoreria – T.I.A.. -
- 6) si è dato atto che il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire a mezzo modello F/24, di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997. -

CONSIDERATO che per l'annualità 2014 e seguenti il numero delle rate e le scadenze di versamento sono stabiliti nell'allegato regolamento denominato "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES", e che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dallo stesso "Regolamento" si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'art. 14 del D. L. n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., al D. L. n. 35/2013 e s.m.i., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. -

VISTO lo schema di regolamento tradotto dal Settore Economico Finanziario di questo Ente nell'unito documento denominato: "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES", composto da n. 43 articoli e n. 2 allegati. -

VISTO l'art. 8, comma 1, del D. L. n. 102 del 31.08.2013, convertito con Legge n. 124 del 28.10.2013, il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto. -

VALUTATA pertanto la necessità di addivenire entro il perentorio termine del 30 novembre p.v. all'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del regolamento in parola. -

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana. -

VISTE le Leggi Regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.. -

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.. -

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 e s.m.i. ed il relativo decreto di attuazione adottato con D.P. Reg. n. 12/09. -

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e s.m.i.. -

VISTO il D.P. Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali. -

VISTE le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 01/2013 – Circolare n. 221 del 01 febbraio 2013 e n. 02/2013 del 23 maggio 2013. -

PRESO ATTO che l'art. 19, comma 12, della L. R. n. 9/2010 stabilisce che: *"Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite. Tale gestione non può eccedere la durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge".* -

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 2 bis, della Legge Regionale n.9/2010, prevede: *"... le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società d'ambito di compiere ogni atto di gestione ...".* -

VISTA l'Ordinanza n. 8/RIF. del 27 settembre 2013 emessa dal Presidente della Regione Sicilia. -

DATO ATTO che con appositi, separati e consequenziali provvedimenti deliberativi, si dovrà procedere all'approvazione del piano finanziario ed alla determinazione delle tariffe per l'esercizio finanziario in corso. -

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267: "Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi" (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede : "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. - 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. - 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. - 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.", sono stati richiesti e

formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati. -

VISTO l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana nonché la legislazione vigente. -

VISTO lo Statuto Comunale. -

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento. -
- 2) **Di approvare** lo schema di regolamento tradotto dal Settore Economico Finanziario di questo Ente nell'unito documento denominato: "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES", composto da n. 43 articoli e n. 2 allegati. -
- 3) **Di dare atto** che il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES" approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES". -
- 4) **Di trasmettere** la presente deliberazione di approvazione del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES", ai Commissari Straordinari nominati presso l'ATO ME2 in liquidazione, giusto D. A. n. 1653/DAR del 27 settembre 2013, affinché continuino ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 12, della L. R. n. 9/2010, fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla legge, ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, a svolgere le competenze attualmente attribuite agli Ambiti Territoriali Ottimali, alla S.R.R. "Messina – Area Metropolitana" di appartenenza del Comune di Roccavaldina affinché sia promosso il passaggio delle competenze al nuovo sistema di gestione, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. -
- 5) **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Area Economico Finanziaria per i conseguenziali atti gestionali. -
- 6) **Di rendere immediatamente eseguibile**, con separata votazione, la delibera di approvazione della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L. R. n. 44/1991. -

Roccavaldina, li 07-11-2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
(Rag. Giuseppe DANZE')

L'ASSESSORE
(Sig. Sant'ANGELO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SETTORE INTERESSATO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO *Approvazione schema di regolamento denominato "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES" e disciplina di merito. -*

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, come recepita con l'art.1, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n.48, come sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n.30, che testualmente recita:

- 1) "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <i>favorevole</i>
	IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ECONOMICO FINANZIARIA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI Data <i>07.11.2013</i> IL RESPONSABILE(<i>Giuseppe Bonrè</i>)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <i>non conforme... verificata... in ordine contabile</i>									
	Attestandone la copertura finanziaria.									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SPESA</th> <th>DIMINUZIONE DI ENTRATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIRE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EURO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATA	LIRE			EURO		
		SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATA							
LIRE										
EURO										
al Codice ex cap. Data <i>07.11.2013</i> IL RESPONSABILE(<i>Giuseppe Bonrè</i>)										

DATA DELLA SEDUTA	Decisione del Consiglio Comunale	IL VERBALIZZANTE

DELIBERAZIONE NUMERO
----------------------	-------

COMUNE DI ROCCAVALDINA
Provincia di Mesina

Verbale n. 03

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. concernente l'approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES e disciplina in merito.

PARERE DEL REVISORE

La sottoscritta Rag. Aloï Sebastiana, nella qualità di Revisore dei Conti;

Vista la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "approvazione del regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES e disciplina in merito".

Esaminata la bozza di regolamento predisposta dall'ufficio tributi;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Visto l'art. 239, comma 1, lett.b) del D. Lgs 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole sulla suindicata proposta di deliberazione e alla bozza di regolamento in approvazione..

Li, 07/11/2013



II REVISORE DEI CONTI
(Rag. Aloï Sebastiana)

Sebastiana Aloï

EMENDAMENTO ALL'ART 17 COMMA 4
DEL REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES"

Si propone la modifica al comma 4
ultimo periodo del richiamato ART 17
cassando la dicitura "utenze non domestiche"
ed aggiungendo "utenze accessorie a
quelle domestiche e pertanto soggette
solo all'imposizione della parte fissa
della tariffa"

I consiglieri

Santina Scaglione

Ninfa [firma]

Albino [firma]

[firma]

[firma]

[firma]

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE n. 142/90

RECEPITO DALLA L.R. n. 48/91 e MODIFICATO DALLA L.R. n. 30/2000

Per la regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole/sfavorevole

La presente qualifica in bozza dall'emendamento
all'art. 17, c. 4 del regolamento TARES in vigore, quale
contiene maggiori riduzioni sulle categorie di interventi
sarebbe necessario redistribuire il gettito tariffario, affinché
venga ripristinato le totale ed eccedente all'importo
totale del piano finanziario -
Li, 11.11.2013

IL REVISORE DEI CONTI
(SEBASTIANA ALOI)

Sebastiana Aloï



Il Responsabile Area
Amministrativa-Economico Finanziaria
(Giuseppe Danzè)

Giuseppe Danzè

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio
(Dr. Andrea Pollicino)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il Consigliere Anziano
(Giuseppe Lannello)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Puglisi Giuseppa Silvana)

Il presente viene pubblicato all'Albo Comunale

dal _____ al _____ al n. _____ del Reg. Pubblicazioni.

L'Addetto alla pubblicazione: _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi di legge per 15 giorni consecutivi;

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario comunale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

Il giorno _____ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione;

Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li 11 NOV. 2013



Il Segretario comunale